

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio** 1
- ★ **Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾** 40

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 560/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Diversi Stati membri («Stati membri interessati») hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni richiedeva l'adozione di misure di salvaguardia, fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.
- (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure statunitensi comporteranno una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, provocherà probabilmente una massiccia deviazione delle importazioni dagli Stati Uniti

verso il mercato comunitario. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo registrerebbe un ulteriore vertiginoso aumento, perturbando gravemente il mercato comunitario dell'acciaio con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.

- (3) Gli Stati membri interessati fanno presente che i produttori comunitari hanno fornito le informazioni necessarie e chiedono che siano adottate urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.
- (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo per le misure di salvaguardia in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti in questione e alle misure da prendere.
- (5) Il 28 marzo 2002, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa ai prodotti in questione.
- (6) Al fine di stabilire in via preliminare se esistano realmente una minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari a causa dell'aumento delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti e una situazione critica che giustifichi l'adozione urgente di misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione ha esaminato sia gli elementi di prova presentati che quelli ottenuti dalle sue fonti, concentrandosi in particolare sugli elementi di prova forniti dagli Stati membri interessati, e ha svolto inchieste in loco presso i principali produttori comunitari.
- (7) La Commissione richiama l'attenzione sulle misure di salvaguardia annunciate di recente dagli Stati Uniti e sulla minaccia che ciò comporta per la situazione, già critica, dei produttori comunitari.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

PRODOTTI IN QUESTIONE

- (8) I prodotti in questione sono i seguenti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi (<609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile), tubi del tipo utilizzato per gasdotti e profilati. I prodotti in questione sono elencati nell'allegato 1 insieme ai codici NC con i quali sono attualmente classificati.

PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALI

- (9) La Commissione ha stabilito in via preliminare che i prodotti fabbricati dai produttori comunitari (in appresso denominati «prodotti simili») sono simili ai prodotti in questione o direttamente concorrenziali con essi. Nonostante alcune differenze in termini di processo di produzione e di qualità, infatti, questi prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi, e vengono venduti attraverso canali simili o identici. Le informazioni sui prezzi sono di facile accesso, e la concorrenza fra i prodotti in questione e quelli dei produttori comunitari si basa prevalentemente sui prezzi.

PRODUTTORI COMUNITARI

- (10) I produttori comunitari appartengono alle seguenti associazioni industriali: Associazione europea della siderurgia («Eurofer»), European Steel Tube Association («ESTA»), Fachvereinigung Stahlflanschen e.V. («FS») e Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa («DCEU»). Per conto dei loro membri, queste associazioni industriali hanno espresso agli Stati membri interessati e alla Commissione le loro preoccupazioni, segnatamente per quanto riguarda l'impatto delle misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio adottate il 5 marzo 2002 dal presidente degli Stati Uniti dopo un'inchiesta condotta a norma della sezione 201 della legge commerciale statunitense del 1974.

- (11) Le associazioni industriali suddette rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti simili e/o direttamente concorrenziali:
- l'Eurofer rappresenta quasi il 95 % della produzione siderurgica comunitaria. Le industrie associate hanno sede in quasi tutti gli Stati membri,
 - l'ESTA rappresenta il 50 % circa dei produttori comunitari di tubi, compresi gli undici produttori principali. Le industrie associate hanno sede nei seguenti paesi: Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito,
 - la FS rappresenta il 50 % circa della produzione comunitaria di flange di acciaio al carbonio. Le industrie associate hanno sede in Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito,
 - il DCEU rappresenta oltre il 70 % della produzione comunitaria. Le industrie associate hanno sede in Austria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

SVILUPPI IMPREVISTI

- (12) Dal 1998 in poi, in risposta alla crisi asiatica ⁽¹⁾, gli Stati Uniti, che rappresentano circa un ottavo del consumo mondiale di acciaio, hanno intensificato l'uso degli strumenti di difesa commerciale nel settore dell'acciaio onde difendere i produttori nazionali dalla concorrenza. Tutte queste misure, che molti operatori economici considerano ingiustificate dal punto di vista giuridico e economicamente eccessive, sono state dichiarate illegali dall'OMC.
- (13) Dalla tabella 1 risultano il numero annuale delle determinazioni definitive dei dazi antidumping e compensativi effettuate dagli Stati Uniti tra il 1997 e il 2001 in relazione al settore dell'acciaio e l'incremento dell'attività negli ultimi tre anni.

Anno	Dazio antidumping	Dazio compensativo
1997	5	0
1998	6	1
1999	16	7
2000	14	5
2001	26	5

- (14) Circa metà di queste misure riguardano i prodotti contemplati dal presente regolamento. Questa percentuale passa all'82 % se si considera il solo 2001. Le misure in questione hanno frenato in misura sempre più considerevole le importazioni di prodotti di acciaio negli Stati Uniti, dove alla fine del 2001 si registravano circa 164 misure antidumping già in vigore o in sospenso, 41 dazi compensativi e 2 misure di salvaguardia applicabili al settore dell'acciaio.

⁽¹⁾ Gli effetti della crisi asiatica si sono fatti sentire in tutto il mondo nel 1998 e nel 1999. Nell'intento di mantenere i loro volumi di vendite dopo il crollo dei mercati nazionali, i produttori asiatici di acciaio hanno cercato di arrivare su nuovi mercati offrendo merce a basso prezzo, che il mercato comunitario ha assorbito in misura considerevole. Ciò ha provocato un netto aumento delle importazioni dei prodotti in questione nel 1998 e un brusco ribasso dei prezzi nel 1999.

(15) Nel corso del 2001, gli Stati Uniti hanno annunciato altre azioni su vasta scala nel settore dell'acciaio. Dopo l'inchiesta aperta in gennaio a norma della sezione 223 della legge commerciale statunitense del 1974, l'ITC ha annunciato in luglio un'ampia inchiesta nel settore dell'acciaio ai sensi della sezione 202 della legge commerciale del 1974. In dicembre, inoltre, l'ITC ha raccomandato di applicare restrizioni all'importazione di una vasta gamma di prodotti di acciaio. Queste iniziative, culminate con le restrizioni all'importazione annunciate il 5 marzo 2002 dal presidente degli Stati Uniti, hanno ulteriormente ostacolato le importazioni di prodotti di acciaio negli Stati Uniti.

(16) L'impostazione sempre più protezionistica adottata negli ultimi anni dagli Stati Uniti nei confronti dell'acciaio ha fatto diminuire del 33 %, tra il 1998 e il 2001, le importazioni statunitensi di acciaio.

AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

(17) La Commissione ha effettuato un'analisi preliminare dell'aumento delle importazioni nella Comunità di ciascuno dei prodotti in questione nello stesso periodo (1998-2001), sia in termini assoluti che riferendosi alla produzione e al consumo comunitari, riscontrando che le importazioni di ciascuno di questi prodotti sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame.

(18) La Commissione ha concluso, in via preliminare, che esistono prove inconfutabili del fatto che le importazioni di 15 dei prodotti in questione sono aumentate di recente in modo repentino e considerevole. Si tratta dei seguenti prodotti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi (609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile). I prodotti suddetti vengono denominati «i 15 prodotti in questione».

(19) Concretamente, le importazioni totali dei 15 prodotti in questione (elencati nell'allegato 2) sono aumentate nella misura indicata nella tabella seguente:

Anno	Importazioni dei 15 prodotti in questione (Mio di t)
1997	8,7
1998	12,1
1999	10,6
2000	12,5
2001	14,2

(20) Le importazioni dei 15 prodotti in questione, considerate globalmente, sono aumentate del 2,5 % tra il 1998 e il 2000 e del 13 % tra il 2000 e il 2001 (ultimo periodo per il quale si dispone di statistiche). Analizzando singolarmente l'aumento delle importazioni di ciascuno di questi 15 prodotti si rileva chiaramente un aumento recente delle loro importazioni, fatta eccezione per il prodotto 9, in termini assoluti. Per tutti i prodotti (compreso il prodotto 9) si registra un aumento netto e recente delle importazioni, compreso tra il 7,3 % e il 209,7 %, per quanto riguarda la produzione (cfr. allegato 2).

(21) Considerate le caratteristiche del mercato comunitario dell'acciaio (rapporti duraturi tra produttori e utilizzatori; contratti di fornitura a lungo termine; notevole importanza attribuita alla sicurezza dell'approvvigionamento) e la sua sensibilità ad un aumento delle forniture, che ha provocato un'immediata depressione dei prezzi con conseguenti perdite per i produttori comunitari, questi aumenti delle importazioni, in termini assoluti e/o relativi, per ciascuno dei 15 prodotti in questione devono essere considerati molto forti. Ciò vale anche per l'ulteriore aumento delle importazioni registrato per ciascun prodotto (cfr. allegato 2), tanto più se si considerano i livelli elevatissimi già raggiunti nel 2000.

MINACCIA DI GRAVE PREGIUDIZIO

(22) Per accertare in via preliminare se vi fossero prove inconfutabili di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari di ciascuno dei prodotti simili, la Commissione ha analizzato tutti i fattori oggettivi e quantificabili che incidono sulla situazione dei produttori comunitari esaminando in particolare, per ciascuno dei prodotti in questione, l'andamento delle importazioni, il consumo, la produzione, la produttività, l'utilizzazione degli impianti, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la redditività e l'occupazione nel periodo 1997-2001. I fattori principali vengono riportati nell'allegato 1.

(23) Le importazioni di 14 dei 15 prodotti in questione sono aumentate in termini assoluti tra il 2000 e il 2001 con incrementi compresi, a seconda dei prodotti, tra 1 067 e 512 000 tonnellate. In termini assoluti, il tasso di aumento varia tra meno dell'1 % e il 302 % a seconda del prodotto. Si è inoltre registrato un netto aumento (8 %) della quota di mercato dell'unico prodotto le cui importazioni sono lievemente diminuite.

(24) Tra il 2000 e il 2001, le importazioni di ciascuno dei 15 prodotti in questione sono aumentate anche in termini di consumo, per una crescita relativa compresa tra il 2 % e il 285 % a seconda del prodotto.

- (25) Tra il 2000 e il 2001, le importazioni di ciascuno dei 15 prodotti in questione sono aumentate anche per quanto riguarda la produzione di prodotti simili o direttamente concorrenziali da parte dei produttori comunitari.
- (26) Tra il 2000 e il 2001, il consumo dei prodotti in questione e dei prodotti simili ha registrato generalmente un ristagno o un declino. Nello stesso periodo, si sono registrati una diminuzione del consumo di 9 prodotti e un aumento del consumo degli altri 6.
- (27) Nel complesso, è calata anche la produzione dei prodotti simili. Più precisamente, è diminuita la produzione di 11 prodotti simili, la produzione di 3 prodotti simili è lievemente salita (meno del 2 %) e la produzione di un prodotto simile ha registrato un netto incremento.
- (28) La produttività è migliorata per 14 dei 15 prodotti in questione. Secondo l'analisi preliminare della Commissione, il calo di produttività registrato per un solo prodotto è dovuto ad una diminuzione del volume di produzione.
- (29) Nel complesso, l'utilizzazione degli impianti per la produzione di ciascuno dei prodotti simili è scesa del 5-10 % tra il 2000 e il 2001, mentre in un caso è rimasta praticamente invariata e in 2 casi è effettivamente aumentata.
- (30) Nel periodo 2000-2001 si è avuto un calo generalizzato delle vendite di prodotti simili nell'UE. Le vendite di 2 prodotti sono invece aumentate, anche se la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita per ciascuno di essi.
- (31) La quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita, per ciascun prodotto, dell'1-10 %.
- (32) Il prezzo della maggior parte dei prodotti è sceso tra il 2000 e il 2001. Per di più, nel 2001 i prezzi di tutti i prodotti, fatta eccezione per tre di essi, sono risultati inferiori a quelli del 1997. In un contesto commerciale internazionale normale, il miglioramento previsto per il settore di consumo comunitario consentirebbe un risanamento dell'industria grazie al rincaro dei prezzi. I produttori comunitari, tuttavia, non hanno potuto conseguire questo obiettivo a causa delle deviazioni commerciali provocate dalle importazioni a basso prezzo.
- (33) Tra il 2000 e il 2001, la redditività dei produttori comunitari per ciascun prodotto simile è fortemente diminuita in tutti i casi, fatta eccezione per tre di essi. In due di questi casi, i produttori comunitari stanno realizzando un utile marginale (meno del 2 %), mentre nell'altro caso subiscono gravi perdite (- 8,2 %). Per di più, la redditività era già scesa da qualche anno a livelli piuttosto bassi.
- (34) Dal 1997 in poi, l'industria siderurgica comunitaria ha perso 20 000 posti di lavoro, per quanto riguarda i prodotti CECA, con un calo occupazionale da 276 300 posti nel 2000 a 270 000 nel 2001. Questa tendenza si riflette chiaramente nelle informazioni disponibili in merito all'occupazione per ciascuno dei prodotti simili.
- (35) Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, la Commissione ha analizzato i fattori di cui al considerando 22 onde valutare in che misura l'aumento delle importazioni a basso prezzo si ripercuota sui produttori comunitari del prodotto simile. La Commissione rileva in particolare, per ciascuno dei prodotti in questione, un aumento delle importazioni sia in termini assoluti che per quanto riguarda consumo e produzione. La quota di mercato sta diminuendo per ciascun prodotto, e si è verificato un ribasso/ristagno generalizzato dei prezzi dei loro prodotti. Da un anno a questa parte, infine, la redditività ha registrato un netto calo per quasi tutti i prodotti, mentre in alcuni casi si è semplicemente attestata a livelli modesti.
- (36) Basandosi sulla sua analisi preliminare, la Commissione ha stabilito in via preliminare che la posizione globale dei produttori comunitari è gravemente minacciata per ciascuno dei 15 prodotti in questione. Il grave pregiudizio previsto si verificherà ancora più rapidamente a causa dell'applicazione delle misure annunciate il 5 marzo dagli Stati Uniti.

NESSO CAUSALE

- (37) Basandosi sulle informazioni disponibili, la Commissione ha proceduto ad una determinazione preliminare che dimostra chiaramente l'esistenza di un nesso causale tra il calo delle importazioni statunitensi e l'incremento delle importazioni comunitarie. Visto infatti che gli Stati Uniti e la Comunità rappresentano gli unici mercati validi per le esportazioni di molti produttori di acciaio, e hanno quindi gli stessi tipi di utilizzatori industriali, si può legittimamente concludere che le importazioni non più assorbite dal mercato statunitense siano state deviate verso il mercato comunitario. La maggior parte dei produttori dei paesi terzi oggetto delle misure statunitensi ha esportato nella Comunità per diversi anni. Questa tendenza si è accentuata dopo la crisi asiatica e le iniziative statunitensi di cui sopra.
- (38) La Commissione ha accertato altresì, in via preliminare, l'esistenza di un chiaro nesso causale tra l'aumento dei volumi d'importazione per ciascuno dei 15 prodotti in questione e la diminuzione delle vendite di ciascuno dei prodotti simili. Nonostante alcune differenze in termini di processo di produzione e di qualità, infatti, questi prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi, e vengono venduti attraverso canali simili o identici. Le informazioni sui prezzi sono di facile accesso, e la concorrenza fra i prodotti in questione e quelli dei produttori comunitari si basa prevalentemente sui prezzi.

- (39) In considerazione di questi nessi causali, la Commissione ha accertato in via preliminare che i volumi delle vendite e le quote di mercato dei produttori comunitari sono in calo a causa dell'aumento delle importazioni deviate dagli Stati Uniti.
- (40) La Commissione ha stabilito in via preliminare l'esistenza di un nesso causale tra la diminuzione del ricavo delle vendite dei produttori comunitari e la loro minore redditività. Riducendo l'utilizzazione degli impianti si aumenta il costo unitario di produzione. Ciò significa che qualsiasi diminuzione della quantità di beni prodotti e venduti va a scapito della redditività. Per di più, non è possibile ridurre rapidamente i costi fissi.
- (41) La Commissione ha inoltre accertato, in via preliminare, che esiste un nesso causale tra la sottoquotazione per i prodotti in questione (che consiste nel vendere a prezzi inferiori ai prezzi effettivi dei prodotti simili) e il calo del ricavo delle vendite dei produttori comunitari. In quasi tutti i casi, i prodotti in questione sono stati venduti sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dei prodotti simili. I margini di sottoquotazione vanno fino a un massimo del 31 %.
- (42) La Commissione ha inoltre accertato, in via preliminare, che esiste un nesso causale tra la vendita sotto costo dei prodotti in questione (che consiste nel vendere al di sotto del prezzo costruito per il prodotto simile, ottenuto sommando ai costi un equo margine di utile) e il calo del ricavo delle vendite dei produttori comunitari. I pochi casi in cui non si sono riscontrate sottoquotazioni sono giustificati dalla depressione dei prezzi comunitari e dagli utili minimi o inesistenti delle vendite (i margini delle vendite sotto costo vanno fino a un massimo del 15 %).
- (43) La Commissione conclude pertanto in via preliminare che, per ciascuno dei 15 prodotti in questione, le importazioni a basso prezzo hanno causato e stanno causando: 1) una riduzione del volume delle vendite del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari; 2) un ribasso dei prezzi ai quali i produttori comunitari hanno venduto il prodotto simile; 3) una conseguente diminuzione del ricavo delle vendite dei produttori comunitari e 4) una drastica riduzione della redditività dei produttori comunitari, che rischiano quindi di subire un grave pregiudizio.

ALTRI FATTORI

- (44) Per accertarsi che la minaccia di grave pregiudizio non fosse imputabile a fattori diversi dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha eseguito un'analisi preliminare degli altri fattori che possono aver contribuito alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari. Si tratta segnatamente della recessione

economica generalizzata verificatasi nel 2001 a livello mondiale, del rallentamento economico a breve termine successivo agli avvenimenti dell'11 settembre e del calo delle esportazioni dei produttori comunitari negli Stati Uniti.

- (45) Dall'analisi preliminare risulta che l'aumento delle importazioni è la causa principale della minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari. In un contesto commerciale normale, la capacità dell'industria comunitaria non sarebbe eccedentaria vista la ristrutturazione radicale degli ultimi anni. Non è escluso che il calo delle esportazioni verso il mercato statunitense a seguito delle misure prese da questo paese abbia avuto ripercussioni sull'industria comunitaria, ma il confronto tra i volumi d'importazione e i volumi d'esportazione della Comunità dimostra chiaramente che questo fenomeno non può aver spezzato il nesso causale tra la deviazione del traffico dagli Stati Uniti e il grave pregiudizio che ciò minaccia di arrecare. Nel corso dell'inchiesta della Commissione, si procederà comunque ad un esame approfondito di tutti i fattori che hanno o che possono avere contribuito al pregiudizio.

SITUAZIONE CRITICA

- (46) La Commissione ha stabilito in via preliminare che la situazione è critica, e che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Come si è già detto (per maggiori particolari cfr. l'allegato 1), la minaccia di grave pregiudizio è palesemente imminente per i produttori comunitari, la cui produzione, le cui vendite e la cui redditività stanno già diminuendo a causa dell'aumento delle importazioni dei 15 prodotti in questione.
- (47) La produzione dei prodotti simili o direttamente concorrenziali è scesa del 3 % tra il 2000 e il 2001. Nello stesso periodo, le vendite sono calate del 4 % ed è diminuita anche la quota di mercato dei produttori comunitari. A ciò si aggiungono una redditività in forte declino e un gran numero di vendite in perdita. Ne è conseguita una perdita di posti di lavoro per quanto riguarda la produzione dei 15 prodotti in questione. L'occupazione nell'intero settore industriale è scesa da 276 500 persone nel 2000 a 270 000 nel 2001.

- (48) Dalle informazioni disponibili sull'attività dei produttori comunitari nel primo trimestre 2002 risulta un calo costante in termini di produzione, vendite e redditività. La situazione dei produttori comunitari era già critica prima del 5 marzo. L'attuale aumento delle importazioni ha comportato un'offerta eccessiva sul mercato comunitario, un calo dei prezzi e una minaccia di grave pregiudizio.

- (49) La situazione peggiorerà ulteriormente con l'entrata in vigore delle misure statunitensi annunciate il 5 marzo.
- (50) Come si è spiegato al considerando 17, gli Stati Uniti e la Comunità sono gli unici mercati validi di esportazione per un gran numero di produttori di acciaio. In pratica, il mercato statunitense è chiuso ai prodotti soggetti a un dazio del 15 % o del 30 % nel quadro delle misure di salvaguardia prese dagli Stati Uniti.
- (51) La Commissione ha eseguito una valutazione preliminare delle possibili destinazioni del notevole volume di merci dirottato dal mercato degli Stati Uniti, da cui risulta che, considerata la situazione precaria degli altri mercati (Giappone, Asia sudorientale e America latina), è piuttosto improbabile che possano assorbire quantitativi considerevoli. Per di più, i produttori dei paesi terzi si trovano in notevoli difficoltà sui loro mercati nazionali, incapaci di assorbire le merci che prima erano destinate al mercato statunitense. Considerata la sua apertura, il mercato comunitario potrebbe rappresentare l'unico sbocco per le merci di produzione straniera escluse dal mercato statunitense. La Commissione conclude pertanto che una proporzione considerevole delle esportazioni escluse dal mercato statunitense è stata e sarà dirottata verso la Comunità.
- (52) Si può quindi prevedere che l'applicazione di restrizioni all'importazione nel mercato statunitense provocherà un ulteriore aumento delle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità. Secondo le stime, le misure statunitensi riguardano circa 15 milioni di tonnellate di prodotti di acciaio (per un valore di circa 4,1 miliardi di USD), equivalenti alle importazioni comunitarie totali dei prodotti in questione effettuate nel 2000, che potrebbero essere dirottati verso il mercato comunitario.
- (53) Le misure annunciate il 5 marzo 2002 dagli Stati Uniti hanno notevolmente peggiorato la situazione dei produttori comunitari, costretti a ribassare le loro proiezioni perché riflettessero l'ulteriore diminuzione degli introiti (vendite sul mercato interno e esportazioni) e l'ulteriore erosione della redditività. Oltre a compromettere l'attuale riorganizzazione dell'industria comunitaria, ciò sta andando a scapito anche della precedente ristrutturazione e modernizzazione del settore.
- (54) Poiché i produttori comunitari hanno dovuto ribassare le loro proiezioni per ridurre i costi, sarà difficile evitare la chiusura, temporanea o permanente, degli impianti di produzione, che si potrebbe ripercuotere sulla produzione non solo dei prodotti simili, ma anche degli altri prodotti per la cui fabbricazione si utilizzano gli stessi impianti. Secondo le stime dell'industria riguardanti l'im-
- patto sociale, nei prossimi anni ciò potrebbe provocare la perdita di altri 20 000 posti di lavoro. L'impatto negativo potrebbe inoltre estendersi anche alle attività che dipendono dai produttori comunitari oggetto della misura.
- (55) La situazione dei produttori comunitari era già precaria, se si considerano il ristagno/declino del consumo interno dei 15 prodotti in questione e il ritmo al quale le importazioni stavano aumentando prima che fossero annunciate le misure statunitensi.
- (56) Il notevole aumento delle importazioni che provocheranno le misure statunitensi ha costretto i produttori comunitari a ribassare le proiezioni riguardanti le vendite e gli utili. Si impongono pertanto misure immediate volte a ridurre i costi e ad arginare le perdite dei produttori comunitari, compresa la chiusura di determinati impianti di produzione e una serie di licenziamenti. Occorre quindi prendere con urgenza misure provvisorie di salvaguardia onde evitare che i provvedimenti statunitensi arrechino ai produttori comunitari un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.
- (57) La Commissione ritiene quindi che, data la situazione critica, qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Essa conclude pertanto che le misure provvisorie di salvaguardia devono essere adottate senza indugio.

INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (58) La Commissione ha effettuato un esame provvisorio degli interessi dei diversi operatori economici (produttori comunitari, utilizzatori, importatori, ecc.).
- (59) I produttori comunitari godono di un'ottima reputazione a livello mondiale, poiché dispongono di manodopera altamente qualificata, vantano un'elevata produttività e sono in grado di soddisfare i requisiti qualitativi dei clienti più esigenti. Un eventuale ritardo nell'adozione delle misure comprometterebbe la loro vitalità. Nell'interesse della Comunità l'industria siderurgica, la cui importanza strategica è già stata ampiamente dimostrata, deve rimanere sana e competitiva. È evidente che, se non si prenderanno le misure del caso, i prezzi e la quota di mercato dei produttori comunitari subiranno un'ulteriore diminuzione, che comporterà a sua volta un calo della produzione, un aumento delle perdite finanziarie e la scomparsa di posti di lavoro nell'industria siderurgica e nei settori collegati.

- (60) Di norma, gli utilizzatori cercano di pagare l'acciaio al prezzo più basso possibile. Ovviamente, se non si prendessero misure i prezzi sarebbero più bassi. Anche agli utilizzatori, tuttavia, conviene che l'industria siderurgica comunitaria sia competitiva e vitale, affinché possa soddisfare le loro esigenze e garantire un approvvigionamento sicuro, cosa che risulterebbe impossibile in assenza di misure. Data inoltre la natura precauzionale delle misure provvisorie, calcolate in modo da evitare soltanto un altro aumento massiccio delle importazioni, non si prevedono cambiamenti di rilievo per quanto riguarda le condizioni di importazione dei 15 prodotti in questione.
- (61) Gli importatori hanno protestato contro l'istituzione delle misure provvisorie, sostenendo che avrebbero causato loro un grave pregiudizio. Dopo aver esaminato attentamente le loro argomentazioni, si ritiene comunque che per il momento non abbiano motivo di preoccuparsi, poiché le misure provvisorie mantengono i flussi d'importazione a livelli molto alti e che comunque non possono rimanere in vigore per più di sei mesi. Le loro argomentazioni saranno oggetto di un esame più approfondito durante questo periodo.
- (62) Nel complesso, quindi, la Commissione ha stabilito in via preliminare che l'interesse della Comunità impone di adottare misure provvisorie. Nel corso dell'inchiesta, si procederà ad un'analisi approfondita degli interessi dei produttori, degli utilizzatori, degli importatori e degli altri partner economici interessati.

CONCLUSIONE

- (63) La Commissione ha individuato, in via preliminare, prove inconfutabili del fatto che l'aumento delle importazioni a basso prezzo dei 15 prodotti in questione minaccia di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. Dopo aver analizzato le informazioni disponibili, la Commissione conclude altresì che l'aumento delle importazioni è dovuto alle deviazioni degli scambi provocate dalla politica sempre più protezionistica degli Stati Uniti. Considerato il contesto globale, la Commissione ritiene che i produttori comunitari si trovino in una situazione critica e che qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare.

ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE

- (64) Avendo stabilito, in via preliminare, che l'aumento delle importazioni è chiaramente dovuto alle deviazioni di traffico successive alle misure statunitensi, che detto aumento minaccia di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari e che la situazione è talmente critica che qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare, la Commissione ritiene giustificata l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.

MISURE PROVVISORIE — FORMA E LIVELLO

- (65) Con l'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione intende scongiurare il grave pregiudizio che le deviazioni degli scambi arrecherebbero ai produttori comunitari, le cui conseguenze sarebbero praticamente irreparabili, pur mantenendo aperto, per quanto possibile, il mercato comunitario e mantenendo i flussi d'importazione a livelli molto alti.
- (66) Conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie dovrebbero avere carattere tariffario e riguardare ciascuno dei 15 prodotti in questione. Per mantenere i flussi d'importazione nella Comunità agli elevati livelli attuali, tali misure dovrebbero consistere in contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare. Affinché tutti i fornitori tradizionali possano accedere al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sulla media dei livelli annuali d'importazione nel 1999, nel 2000 e nel 2001, maggiorati del 10 %. Visto che rimarranno in vigore per sei mesi, i contingenti tariffari dovrebbero equivalere a metà della cifra annuale.
- (67) Il dazio supplementare dovrebbe essere fissato a un livello sufficiente per impedire che i produttori comunitari subiscano un grave pregiudizio.
- (68) Il dazio supplementare per i singoli prodotti è stato calcolato in base alla media/tonnellata del prezzo non pregiudizievole calcolato per il prodotto dei produttori comunitari. Tale prezzo è stato costruito sommando al costo di produzione per ciascun prodotto un margine di utile dell'8 %, considerato ragionevole rispetto a quelli che sarebbero i profitti dei produttori comunitari in una situazione commerciale normale (senza l'aumento delle importazioni). Questo prezzo è stato confrontato con il prezzo medio alla tonnellata del prodotto importato. La differenza tra i due prezzi è stata espressa in percentuale del prezzo cif/franco frontiera comunitaria del prodotto importato. In base a questi calcoli, si è ottenuto un dazio supplementare per prodotto le cui aliquote figurano nell'allegato 3. Per evitare che le aliquote raggiungano un livello proibitivo, si è fissato un massimale del 26 %. I livelli del dazio supplementare saranno riesaminati nel corso dell'inchiesta.
- (69) Alcuni dei 15 prodotti in questione sono oggetto di misure comunitarie di difesa commerciale, che saranno esaminate nel corso dell'inchiesta onde stabilire come procedere, se necessario, per evitare che la combinazione di diversi tipi di misure dia luogo ad un livello di protezione più elevato del necessario.
- (70) Si dovrebbero prendere le disposizioni necessarie per far fronte ad un eventuale aumento delle importazioni dei prodotti in questione (o di uno di essi) durante l'applicazione delle misure provvisorie.

DURATA

- (71) Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

PRODOTTI CONTEMPLATI

- (72) Le misure provvisorie si dovrebbero applicare ai 15 prodotti in questione.
- (73) Analogamente, l'applicazione delle misure provvisorie dovrebbe lasciare impregiudicate le misure specifiche previste dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2001, che assoggetta le importazioni di prodotti da determinati paesi a contingenti quantitativi, che non possono essere superati e vanno gestiti mediante un sistema di licenze a parte. I prodotti oggetto di detta decisione sono originari di paesi non membri dell'OMC, e pertanto sono stati assoggettati ai contingenti quantitativi applicabili ai prodotti CECA. I prodotti non CECA originari di questi paesi rientrano tuttavia nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (74) Conformemente alla legislazione e agli obblighi internazionali dell'UE, le misure provvisorie non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo fintantoché la quota delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità non supera il 3 %.
- (75) Dalla determinazione preliminare eseguita dalla Commissione prodotto per prodotto risulta che alcuni dei 15 prodotti in questione originari di determinati paesi in via di sviluppo non soddisfano i requisiti necessari per beneficiare della deroga suddetta. Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, si dovrebbero quindi precisare i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie. Nell'allegato 3 figura un elenco dei paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento nonché, per ciascuno dei 15 prodotti in questione, i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie.

GESTIONE DEI CONTINGENTI

- (76) Il modo migliore per garantire un uso ottimale dei contingenti tariffari consiste nell'assegnarli secondo l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Si dovrebbe

garantire a tutti gli importatori comunitari un accesso equo e continuo ai contingenti, e l'aliquota stabilita per i contingenti dovrebbe essere applicata a tutti gli importatori fino ad esaurimento dei contingenti. Questo metodo di gestione richiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

- (77) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in questione alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell'allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.
2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.
3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell'allegato 3, o per le quali non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare secondo l'aliquota specificata nell'allegato 2 per il prodotto in questione. Il dazio supplementare si applica al valore doganale del prodotto importato.
4. Se la Commissione ritiene, durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie, che le importazioni effettuate in un qualsiasi mese del 2002 siano nettamente superiori alle importazioni del corrispondente mese del 2001, può riesaminare la forma e/o il livello delle misure provvisorie.

Articolo 2

1. L'origine di tutti i prodotti a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. L'imputabilità ad uno dei contingenti tariffari aperti a norma dell'articolo 1 o l'esenzione a norma dell'articolo 7 sono subordinate alla presentazione di un certificato di origine conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾.
3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2 non è richiesto per le importazioni dei prodotti corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
4. La prova dell'origine viene accettata solo se i prodotti soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 3

I contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001. Se la Commissione lo riterrà opportuno, questo sistema potrà essere adeguato in funzione dell'esperienza acquisita durante il periodo di validità delle misure provvisorie.

Articolo 4

Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure specifiche applicabili alle importazioni di prodotti CECA a norma:

- della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa a talune misure applicabili riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA originari della Federazione russa, del Kazakistan e dell'Ucraina ⁽¹⁾, o
- di un accordo ai sensi dell'articolo 4 della decisione suddetta.

Articolo 5

Le importazioni dei 15 prodotti in questione già in viaggio verso la Comunità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui destinazione non può essere

modificata, non vengono imputate sui contingenti tariffari né assoggettate al dazio supplementare di cui all'allegato 3, e possono essere immesse in libera pratica.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 7

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni dei 15 prodotti in questione originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato 4 non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari né si applica loro il dazio supplementare di cui all'allegato 3.

2. Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, l'allegato 4 indica i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pagg. 71, 78 e 75.

ALLEGATO 1

PRODOTTI IN QUESTIONE

Numero del prodotto	Descrizione del prodotto	Codici NC
1	Bobine laminate a caldo non legate	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90
2	Lamiere e fogli laminati a caldo non legati	7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90
3	Nastri laminati a caldo non legati	7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11, 7212 60 19, 7212 60 91
4	Prodotti piatti laminati a caldo legati	7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20
5	Fogli laminati a freddo	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90, 7225 20 90, 7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19, 7211 90 90, 7212 60 93, 7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90
6	Lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7211 23 91, 7225 19 90, 7226 19 30, 7226 19 90
7	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 10, 7210 20 90, 7210 30 10, 7210 30 90, 7210 41 10, 7210 41 90, 7210 49 10, 7210 49 90, 7210 61 10, 7210 61 90, 7210 69 10, 7210 69 90, 7210 90 38, 7210 90 90, 7212 20 11, 7212 20 19, 7212 20 90, 7212 30 11, 7212 30 19, 7212 30 90, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 50 58, 7212 50 75, 7212 50 91, 7212 50 93, 7212 50 97, 7212 50 99, 7225 91 10, 7225 91 90, 7225 92 10, 7225 92 90, 7225 99 90, 7226 93 20, 7226 93 80, 7226 94 20, 7226 94 80, 7226 99 80
8	Lamiere a rivestimento organico	7210 70 39, 7210 70 90, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 98
9	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95
10	Lamiere quarto	7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91, 7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50, 7225 99 10
11	Lamiere a caldo	7208 51 10, 7208 52 10, 7208 53 10, 7211 13 00
12	Laminati commerciali non legati e profilati leggeri	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 61, 7214 99 69, 7214 99 80, 7214 99 90, 7215 90 10, 7228 80 90, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 10
13	Laminati commerciali legati e profilati leggeri	7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80 10
14	Tondi per cemento armato	7214 20 00, 7214 99 10
15	Barre e profilati di acciaio inossidabile	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 21, 7222 11 29, 7222 11 91, 7222 11 99, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 10, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 98, 7222 40 10, 7222 40 30, 7222 40 91, 7222 40 93, 7222 40 99

Numero del prodotto	Descrizione del prodotto	Codici NC
16	Vergella di acciaio inossidabile	7221 00 10, 7221 00 90
17	Cavi in acciaio inossidabile	7223 00 11, 7223 00 91, 7223 00 19, 7223 00 99
18	Accessori per tubi (< 609,6 mm)	7307 93 11, 7307 93 19
19	Flange (non in acciaio inossidabile)	7307 91 00
20	Tubi del tipo utilizzato per gasdotti	7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78
21	Profilati cavi	7306 60 31, 7306 60 39

Allegato 1.1

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 1 Bobine laminate a caldo non legate

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	20 861 808	21 568 786	21 891 755	22 421 967	21 936 000
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	3 281 808	4 816 786	3 843 755	4 829 967	5 112 000
Quota di mercato (%)	15,7 %	22,3 %	17,6 %	21,5 %	23,3 %
Prezzi unitari (EUR/t)	253	269	208	308	254
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	87,4 %	85,9 %	87,3 %	86,0 %	80,3 %
Produzione (tonnellate)	20 028 000	18 924 000	19 932 000	19 428 000	18 660 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	17 580 000	16 752 000	18 048 000	17 592 000	16 824 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	2 448 000	2 172 000	1 884 000	1 836 000	1 836 000
Quota di mercato (%)	84,3 %	77,7 %	82,4 %	78,5 %	76,7 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	281	298	245	300	277
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	6,5 %	9,0 %	- 6,9 %	10,9 %	- 3,6 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	93	87	90	89
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 283	Q2 2001 277	Q3 2001 277	Q4 2001 271	Q1 2002 267
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,0 %	- 3,5 %	- 3,1 %	- 8,2 %	- 7,9 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	9,3 %
Prezzo di vendita sotto costo	18,4 %

Allegato 1.2

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 2 Lamiere e fogli laminati a caldo non legati

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	2 097 598	2 346 224	2 456 947	2 151 111	2 055 600
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	417 598	510 224	476 947	531 111	591 600
Quota di mercato (%)	19,9 %	21,7 %	19,4 %	24,7 %	28,8 %
Prezzi unitari (EUR/t)	284	305	236	320	286
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	87,4 %	85,9 %	87,3 %	86,0 %	80,3 %
Produzione (tonnellate)	1 920 000	2 052 000	2 160 000	1 776 000	1 620 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	1 680 000	1 836 000	1 980 000	1 620 000	1 464 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	240 000	216 000	180 000	156 000	156 000
Quota di mercato (%)	80,1 %	78,3 %	80,6 %	75,3 %	71,2 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	337	357	293	371	342
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	7,1 %	11,1 %	- 4,5 %	10,7 %	- 0,6 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 345	Q2 2001 332	Q3 2001 333	Q4 2001 328	Q1 2002 321
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	1,4 %	- 1,7 %	- 0,9 %	- 3,4 %	- 2,4 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazioni dei prezzi	19,5 %
Prezzo di vendita sotto costo	26,2 %

Allegato 1.3

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 3 Nastri laminati a caldo non legati

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	2 293 864	2 373 678	2 402 296	2 324 786	2 227 200
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	85 864	129 678	146 296	176 786	223 200
Quota di mercato (%)	3,7 %	5,5 %	6,1 %	7,6 %	10,0 %
Prezzi unitari (EUR/t)	295	308	264	322	274
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	87,4 %	85,9 %	87,3 %	86,0 %	80,3 %
Produzione (tonnellate)	2 448 000	2 484 000	2 484 000	2 364 000	2 208 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	2 208 000	2 244 000	2 256 000	2 148 000	2 004 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	240 000	240 000	228 000	216 000	204 000
Quota di mercato (%)	96,3 %	94,5 %	93,9 %	92,4 %	90,0 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	340	353	304	351	338
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	3,0 %	4,2 %	- 4,2 %	7,0 %	- 3,1 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	101	81	70	65
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 344	Q2 2001 341	Q3 2001 335	Q4 2001 330	Q1 2002 318
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	- 0,3 %	- 3,0 %	- 3,7 %	- 6,6 %	- 7,6 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	23,6 %
Prezzo di vendita sotto costo	34,0 %

Allegato 1.4

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 4 Prodotti piatti laminati a caldo legati

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	2 391 374	2 644 994	2 845 719	3 238 916	3 420 000
<i>Importazioni ⁽¹⁾</i>					
Volume (tonnellate)	3 374	4 994	25 719	154 916	468 000
Quota di mercato (%)	0,1 %	0,2 %	0,9 %	4,8 %	13,7 %
Prezzi unitari (EUR/t)	950	979	402	358	263
<i>Situazione dei produttori dell'UE ⁽²⁾</i>					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	87,4 %	85,9 %	87,3 %	86,0 %	80,3 %
Produzione (tonnellate)	2 796 000	3 024 000	3 132 000	3 408 000	3 324 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	2 388 000	2 640 000	2 820 000	3 084 000	2 952 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	408 000	384 000	312 000	324 000	372 000
Quota di mercato (%)	99,9 %	99,8 %	99,1 %	95,2 %	86,3 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	364	372	309	381	347
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	6,7 %	7,1 %	2,1 %	6,0 %	0,5 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	93	78	82	75
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 330	Q2 2001 325	Q3 2001 335	Q4 2001 329	Q1 2002 311
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	3,6 %	- 1,9 %	2,8 %	- 4,1 %	- 5,4 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	31,7 %
Prezzo di vendita sotto costo	37,7 %

Allegato 1.5

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 5 Fogli laminati a freddo (legati e non legati)

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	12 639 826	12 875 495	12 170 720	13 294 031	12 049 200
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	1 227 826	1 835 495	1 310 720	2 458 031	2 461 200
Quota di mercato (%)	9,7 %	14,3 %	10,8 %	18,5 %	20,4 %
Prezzi unitari (EUR/t)	386	369	322	423	355
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	79,6 %	78,9 %	79,0 %	84,0 %	76,9 %
Produzione (tonnellate)	13 488 000	12 660 000	12 564 000	12 348 000	10 776 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	11 412 000	11 040 000	10 860 000	10 836 000	9 588 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	2 076 000	1 620 000	1 704 000	1 512 000	1 188 000
Quota di mercato (%)	90,3 %	85,7 %	89,2 %	81,5 %	79,6 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	357	375	309	376	365
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	1,7 %	4,0 %	- 10,4 %	- 4,6 %	- 6,9 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	96	91	86	81
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 382	Q2 2001 360	Q3 2001 347	Q4 2001 337	Q1 2002 334
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,6 %	- 9,0 %	- 10,4 %	- 16,3 %	- 13,5 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	2,9 %
Prezzo di vendita sotto costo	16,3 %

Allegato 1.6

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 6 Lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES)

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	1 232 924	1 251 528	1 185 928	1 375 496	1 315 200
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	104 924	135 528	93 928	139 496	175 200
Quota di mercato (%)	8,5 %	10,8 %	7,9 %	10,1 %	13,3 %
Prezzi unitari (EUR/t)	507	483	469	491	478
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	81,9 %	86,3 %	93,6 %	105,0 %	97,9 %
Produzione (tonnellate)	1 296 000	1 284 000	1 224 000	1 392 000	1 296 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	1 128 000	1 116 000	1 092 000	1 236 000	1 140 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	168 000	168 000	132 000	156 000	156 000
Quota di mercato (%)	91,5 %	89,2 %	92,1 %	89,9 %	86,7 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	439	443	423	469	522
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	- 3,2 %	- 2,1 %	- 5,6 %	1,1 %	- 1,7 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	94	77	80	82
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 481	Q2 2001 498	Q3 2001 513	Q4 2001 522	Q1 2002 481
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	2,3 %	1,2 %	2,7 %	0,2 %	- 4,3 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	9,3 %
Prezzo di vendita sotto costo	17,7 %

Allegato 1.7

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 7 Fogli rivestiti di metallo (legati e non legati)

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	15 806 656	17 877 303	18 455 169	21 337 105	20 124 000
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	578 656	1 641 303	1 319 169	2 101 105	1 284 000
Quota di mercato (%)	3,7 %	9,2 %	7,1 %	9,8 %	6,4 %
Prezzi unitari (EUR/t)	531	503	432	547	484
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	90,3 %	91,5 %	87,9 %	97,1 %	86,2 %
Produzione (tonnellate)	16 812 000	17 592 000	18 684 000	20 940 000	20 724 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	15 228 000	16 236 000	17 136 000	19 236 000	18 840 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	1 584 000	1 356 000	1 548 000	1 704 000	1 884 000
Quota di mercato (%)	96,3 %	90,8 %	92,9 %	90,2 %	93,6 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	481	510	462	483	462
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	10,6 %	13,3 %	9,1 %	10,9 %	1,3 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 483	Q2 2001 466	Q3 2001 452	Q4 2001 444	Q1 2002 449
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	6,2 %	1,3 %	0,1 %	- 4,1 %	- 1,9 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi

- 4,4 %

Prezzo di vendita sotto costo

Non disponibile

Allegato 1.8

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 8 Lamiere a rivestimento organico

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	3 039 270	3 411 388	3 590 345	4 173 811	4 046 400
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	39 270	195 388	218 345	285 811	242 400
Quota di mercato (%)	1,3 %	5,7 %	6,1 %	6,8 %	6,0 %
Prezzi unitari (EUR/t)	884	702	621	761	675
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	75,5 %	79,2 %	81,2 %	91,9 %	81,0 %
Produzione (tonnellate)	3 396 000	3 528 000	3 696 000	4 248 000	4 188 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	3 000 000	3 216 000	3 372 000	3 888 000	3 804 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	396 000	312 000	324 000	360 000	384 000
Quota di mercato (%)	98,7 %	94,3 %	93,9 %	93,2 %	94,0 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	715	749	665	743	710
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	6,1 %	7,3 %	0,8 %	8,1 %	1,6 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	104	99	102	96
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 736	Q2 2001 704	Q3 2001 682	Q4 2001 682	Q1 2002 691
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	5,4 %	2,1 %	1,2 %	- 3,2 %	- 1,7 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi

5,2 %

Prezzo di vendita sotto costo

Non disponibile

Allegato 1.9

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 9 Prodotti stagnati

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	4 234 317	4 397 638	4 222 063	4 525 984	4 137 600
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	334 317	473 638	610 063	529 984	525 600
Quota di mercato (%)	7,9 %	10,8 %	14,4 %	11,7 %	12,7 %
Prezzi unitari (EUR/t)	642	600	564	577	580
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	80,2 %	81,5 %	75,1 %	79,1 %	73,3 %
Produzione (tonnellate)	5 232 000	5 016 000	4 752 000	5 124 000	4 656 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	3 900 000	3 924 000	3 612 000	3 996 000	3 612 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	1 332 000	1 092 000	1 140 000	1 128 000	1 044 000
Quota di mercato (%)	92,1 %	89,2 %	85,6 %	88,3 %	87,3 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	675	678	623	582	589
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	16,8 %	15,5 %	8,5 %	- 1,9 %	- 7,9 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	94	83	69	64
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 586	Q2 2001 594	Q3 2001 593	Q4 2001 580	Q1 2002 599
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	- 9,2 %	- 2,9 %	- 8,5 %	- 13,0 %	- 4,7 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	1,6 %
Prezzo di vendita sotto costo	17,1 %

Allegato 1.10

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 10 Lamiere quarto legate e non legate

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	9 227 787	10 157 151	9 018 967	9 027 044	9 489 483
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	1 811 787	2 285 151	1 422 967	1 167 044	1 689 483
Quota di mercato (%)	19,6 %	22,5 %	15,8 %	12,9 %	17,8 %
Prezzi unitari (EUR/t)	318	338	259	322	318
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	69,8 %	71,9 %	66,3 %	68,3 %	68,0 %
Produzione (tonnellate)	9 060 000	9 312 000	8 724 000	9 000 000	9 144 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	7 416 000	7 872 000	7 596 000	7 860 000	7 800 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	1 644 000	1 440 000	1 128 000	1 140 000	1 344 000
Quota di mercato (%)	80,4 %	77,5 %	84,2 %	87,1 %	82,2 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	402	426	336	337	383
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	13,7 %	16,9 %	1,5 %	- 1,2 %	0,3 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	128	146	123	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 382	Q2 2001 386	Q3 2001 384	Q4 2001 379	Q1 2002 360
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	3,6 %	- 2,2 %	0,1 %	- 1,4 %	- 7,8 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	20,3 %
Prezzo di vendita sotto costo	26,2 %

Allegato 1.11

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 11 Lamiere a caldo

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	532 233	590 410	571 041	576 076	637 200
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	112 233	134 410	127 041	108 076	169 200
Quota di mercato (%)	21,1 %	22,8 %	22,2 %	18,8 %	26,6 %
Prezzi unitari (EUR/t)	300	315	276	291	309
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	69,8 %	71,9 %	66,3 %	68,3 %	68,0 %
Produzione (tonnellate)	444 000	480 000	456 000	492 000	504 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	420 000	456 000	444 000	468 000	468 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	24 000	24 000	12 000	24 000	36 000
Quota di mercato (%)	78,9 %	77,2 %	77,8 %	81,2 %	73,4 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	309	353	278	345	337
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	9,0 %	11,4 %	- 15,0 %	- 11,4 %	- 8,2 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	106	95	93
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 353	Q2 2001 332	Q3 2001 333	Q4 2001 330	Q1 2002 330
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	- 4,3 %	- 10,9 %	- 9,0 %	- 11,2 %	- 16,0 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	8,9 %
Prezzo di vendita sotto costo	24,8 %

Allegato 1.12

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 12 Laminati commerciali non legati e profilati leggeri

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	8 809 708	9 064 016	9 188 928	9 634 745	9 310 800
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	577 708	796 016	824 928	838 745	862 800
Quota di mercato (%)	6,6 %	8,8 %	9,0 %	8,7 %	9,3 %
Prezzi unitari (EUR/t)	286	297	255	279	296
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	63,3 %	64,4 %	61,8 %	65,6 %	61,6 %
Produzione (tonnellate)	9 036 000	9 024 000	8 988 000	9 528 000	9 132 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	8 232 000	8 268 000	8 364 000	8 796 000	8 448 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	804 000	756 000	624 000	732 000	684 000
Quota di mercato (%)	93,4 %	91,2 %	91,0 %	91,3 %	90,7 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	306	343	299	316	337
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	99	97	94	90
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 334	Q2 2001 342	Q3 2001 336	Q4 2001 336	Q1 2002 336
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,4 %	0,3 %	-0,1 %	-0,1 %	0,2 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	14,0 %
Prezzo di vendita sotto costo	19,4 %

Allegato 1.13

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 13 Laminati commerciali legati e profilati leggeri

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	2 496 459	2 747 936	2 496 688	2 859 101	2 829 600
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	120 459	179 936	168 688	195 101	237 600
Quota di mercato (%)	4,8 %	6,5 %	6,8 %	6,8 %	8,4 %
Prezzi unitari (EUR/t)	484	494	440	412	462
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	63,3 %	64,4 %	61,8 %	65,6 %	61,6 %
Produzione (tonnellate)	2 604 000	2 820 000	2 484 000	2 880 000	2 820 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	2 376 000	2 568 000	2 328 000	2 664 000	2 592 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	228 000	252 000	156 000	216 000	228 000
Quota di mercato (%)	95,2 %	93,5 %	93,2 %	93,2 %	91,6 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	532	554	510	513	550
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	3,4 %	3,3 %	1,9 %	1,5 %	-0,3 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 535	Q2 2001 544	Q3 2001 554	Q4 2001 587	Q1 2002 587
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	0,6 %	0,3 %	0,1 %	-1,4 %	-1,4 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	19,1 %
Prezzo di vendita sotto costo	26,7 %

Allegato 1.14

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 14 Tondi per cemento armato

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	11 107 842	11 524 556	12 315 861	12 939 643	13 428 000
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	475 842	676 556	1 455 861	1 215 643	1 488 000
Quota di mercato (%)	4,3 %	5,9 %	11,8 %	9,4 %	11,1 %
Prezzi unitari (EUR/t)	243	242	220	244	250
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	61,2 %	64,3 %	68,2 %	73,7 %	80,5 %
Produzione (tonnellate)	11 508 000	11 544 000	11 436 000	12 552 000	12 576 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	10 632 000	10 848 000	10 860 000	11 724 000	11 940 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	876 000	696 000	576 000	828 000	636 000
Quota di mercato (%)	95,7 %	94,1 %	88,2 %	90,6 %	88,9 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	275	248	250	264	270
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	- 1,5 %	- 1,0 %	3,5 %	3,0 %	- 2,1 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 267	Q2 2001 268	Q3 2001 285	Q4 2001 265	Q1 2002 251
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	- 1,3 %	- 2,3 %	- 2,9 %	- 1,9 %	- 1,2 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	8,0 %
Prezzo di vendita sotto costo	14,9 %

Allegato 1.15

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 15 Barre e profilati di acciaio inossidabile

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	510 059	613 549	571 129	616 897	638 412
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	64 211	70 405	62 161	71 833	67 956
Quota di mercato (%)	12,6 %	11,5 %	10,9 %	11,6 %	10,6 %
Prezzi unitari (EUR/t)	1 935	1 715	1 468	1 783	1 807
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	70,1 %	80,2 %	75,3 %	80,0 %	75,4 %
Produzione (tonnellate)	571 608	654 120	614 256	684 888	713 856
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	445 848	543 144	508 968	545 064	570 456
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	125 760	110 976	105 288	139 824	143 400
Quota di mercato (%)	87,4 %	88,5 %	89,1 %	88,4 %	89,8 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	2 151	1 898	1 759	2 142	2 056
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	14,3 %	8,0 %	6,7 %	11,7 %	5,7 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 2 114	Q2 2001 2 001	Q3 2001 2 093	Q4 2001 2 008	Q1 2002 2 008
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	10,6 %	9,8 %	7,7 %	5,3 %	5,3 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	13,8 %
Prezzo di vendita sotto costo	15,5 %

Allegato 1.16

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 16 Vergella di acciaio inossidabile

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	357 729	383 943	373 530	441 841	387 236
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	9 909	26 151	16 218	19 441	17 540
Quota di mercato (%)	2,8 %	6,8 %	4,3 %	4,4 %	4,5 %
Prezzi unitari (EUR/t)	1 683	1 467	1 289	1 998	1 761
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	90,9 %	89,4 %	89,1 %	87,4 %	80,4 %
Produzione (tonnellate)	423 336	418 296	443 628	528 312	455 256
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	347 820	357 792	357 312	422 400	369 696
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	75 516	60 504	86 316	105 912	85 560
Quota di mercato (%)	97,2 %	93,2 %	95,7 %	95,6 %	95,5 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	1 752	1 633	1 496	1 970	1 818
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	2,0 %	- 1,0 %	- 4,0 %	4,3 %	2,5 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	100	97	98	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 1 921	Q2 2001 1 803	Q3 2001 1 780	Q4 2001 1 680	Q1 2002 1 680
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	5,0 %	3,1 %	3,0 %	- 2,9 %	- 2,9 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi

3,2 %

Prezzo di vendita sotto costo

Non disponibile

Allegato 1.17

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 17 Cavi in acciaio inossidabile

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	126 908	138 262	133 267	136 873	133 596
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	28 112	36 742	32 959	33 673	34 740
Quota di mercato (%)	22,2 %	26,6 %	24,7 %	24,6 %	26,0 %
Prezzi unitari (EUR/t)	2 852	2 669	2 432	3 194	3 354
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	83,5 %	83,6 %	80,6 %	82,6 %	77,3 %
Produzione (tonnellate)	126 816	129 384	128 208	134 040	127 932
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	98 796	101 520	100 308	103 200	98 856
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	28 020	27 864	27 900	30 840	29 076
Quota di mercato (%)	77,8 %	73,4 %	75,3 %	75,4 %	74,0 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	3 540	3 381	3 166	3 501	3 410
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,0 %	1,0 %	-0,5 %	-2,0 %	-5,0 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	99	98	97	95
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001 3 564	Q2 2001 3 417	Q3 2001 3 351	Q4 2001 3 175	Q1 2002 3 175
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)	3,5 %	3,6 %	3,0 %	2,3 %	2,3 %

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	1,7 %
Prezzo di vendita sotto costo	15,0 %

Allegato 1.18

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 18 Accessori per tubi (< 609,6)

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	70 077	70 003	64 800	61 390	63 225
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	9 910	9 427	9 483	9 859	13 794
Quota di mercato (%)	14,1 %	13,5 %	14,6 %	16,1 %	21,8 %
Prezzi unitari (EUR/t)	1 784	1 762	1 739	1 658	1 581
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	51,4 %	50,1 %	47,0 %	48,4 %	53,0 %
Produzione (tonnellate)	87 300	85 200	79 900	79 900	79 500
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	60 167	60 576	55 317	51 531	49 431
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	27 133	24 624	24 583	28 369	30 069
Quota di mercato (%)	85,9 %	86,5 %	85,4 %	83,9 %	78,2 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	1 720	1 694	1 583	1 503	1 582
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	3 %	3 %	1 %	- 2 %	- 7 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	96	92	77	75
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001	Q2 2001	Q3 2001	Q4 2001	Q1 2002
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)					

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	0,1 %
Prezzo di vendita sotto costo	15,3 %

Allegato 1.19

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 19 Flange non in acciaio inossidabile

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	376 161	399 690	312 867	320 214	391 855
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	69 555	77 754	76 781	77 995	97 514
Quota di mercato (%)	18,5 %	19,5 %	24,5 %	24,4 %	24,9 %
Prezzi unitari (EUR/t)	1 047	1 155	1 151	1 167	1 147
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	70,1 %	80,2 %	75,3 %	80,0 %	75,4 %
Produzione (tonnellate)	394 428	413 271	314 248	359 900	418 170
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	306 606	321 936	236 086	242 219	294 341
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	87 822	91 335	78 161	117 681	123 828
Quota di mercato (%)	81,5 %	80,5 %	75,5 %	75,6 %	75,1 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	1 622	1 701	1 526	1 369	1 430
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	100	110	97	74	57
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	102	93	96	98
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001	Q2 2001	Q3 2001	Q4 2001	Q1 2002
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)					

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	24,7 %
Prezzo di vendita sotto costo	31,8 %

Allegato 1.20

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 20 Tubi del tipo utilizzato per gasdotti

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	955 734	923 608	910 780	931 122	831 915
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	334 734	382 608	327 780	394 122	336 915
Quota di mercato (%)	35,0 %	41,4 %	36,0 %	42,3 %	40,5 %
Prezzi unitari (EUR/t)	435	443	382	447	438
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	43,0 %	38,2 %	40,0 %	37,1 %	34,3 %
Produzione (tonnellate)	706 000	627 000	664 000	616 000	557 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	621 000	541 000	583 000	537 000	495 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	85 000	86 000	81 000	79 000	62 000
Quota di mercato (%)	65,0 %	58,6 %	64,0 %	57,7 %	59,5 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	515	551	476	540	520
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	4,8 %	2,7 %	5,2 %	2,5 %	-1,0 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	90	89	84	80
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001	Q2 2001	Q3 2001	Q4 2001	Q1 2002
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)					

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi	18,7 %
Prezzo di vendita sotto costo	27,0 %

Allegato 1.21

INDICATORI ECONOMICI — (determinazione provvisoria)

Prodotto 21 Profilati cavi

Dati per anno civile	1997	1998	1999	2000	2001
Consumo (tonnellate)	2 191 695	2 214 769	2 447 930	2 472 272	2 515 087
<i>Importazioni</i> ⁽¹⁾					
Volume (tonnellate)	294 695	363 769	407 930	509 272	454 087
Quota di mercato (%)	13,4 %	16,4 %	16,7 %	20,6 %	18,1 %
Prezzi unitari (EUR/t)	416	401	331	400	373
<i>Situazione dei produttori dell'UE</i> ⁽²⁾					
Utilizzazione degli impianti (%) ⁽³⁾	52,5 %	49,9 %	52,5 %	50,2 %	50,8 %
Produzione (tonnellate)	2 128 000	2 077 000	2 293 000	2 223 000	2 248 000
Volume delle vendite nell'UE (tonnellate)	1 897 000	1 851 000	2 040 000	1 963 000	2 061 000
Volume delle vendite al di fuori dell'UE (tonnellate)	231 000	226 000	253 000	260 000	187 000
Quota di mercato (%)	86,6 %	83,6 %	83,3 %	79,4 %	81,9 %
Prezzo di vendita unitario (EUR/t)	409	411	368	433	383
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (in %)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Occupazione (fine periodo) — Indice ⁽⁴⁾	100	95	93	88	89
<i>Dati trimestrali</i>					
Prezzo di vendita nell'UE (EUR/t)	Q1 2001	Q2 2001	Q3 2001	Q4 2001	Q1 2002
Utili/perdite netti sulle vendite dell'UE (%)					

Confronto dei prezzi per il 2001

Sottoquotazione dei prezzi

2,8 %

Prezzo di vendita sotto costo

Non disponibile

⁽¹⁾ I volumi e i prezzi delle importazioni provengono da Eurostat.⁽²⁾ I dati relativi all'industria comunitaria sono quelli comunicati dalle società all'associazione industriale corrispondente tranne i prezzi unitari e le cifre relative agli utili, alle perdite e all'occupazione, che sono state ottenute direttamente dalle società e verificate in loco.⁽³⁾ Visto che in una stessa linea di produzione vengono fabbricati prodotti di acciaio diversi, per valutare l'utilizzazione degli impianti si sono indicate le percentuali globali per i diversi prodotti fabbricati.⁽⁴⁾ In questa fase provvisoria, i dati riguardanti l'occupazione vengono riportati sotto forma di indice, poiché si riferiscono a un campione rappresentativo di produttori comunitari.

ALLEGATO 2

Aumento delle importazioni dei 15 prodotti in questione

Numero del prodotto		1999	2000	2001	Aumento del rapporto import./produz. tra il 2000 e il 2001 (***)
1	Volume import. (*)	3 843 755	4 829 967	5 112 000	10,2 %
	Import./Produz. (**)	19,3 %	24,9 %	27,4 %	
2	Volume import. (*)	476 947	531 111	591 600	22,1 %
	Import./Produz. (**)	22,1 %	29,9 %	36,5 %	
3	Volume import. (*)	146 296	176 786	223 200	35,2 %
	Import./Produz. (**)	5,9 %	7,5 %	10,1 %	
4	Volume import. (*)	25 719	154 916	468 000	209,7 %
	Import./Produz. (**)	0,8 %	4,5 %	14,1 %	
5	Volume import. (*)	1 310 720	2 458 031	2 461 200	14,7 %
	Import./Produz. (**)	10,4 %	19,9 %	22,8 %	
6	Volume import. (*)	93 928	139 496	175 200	34,9 %
	Import./Produz. (**)	7,7 %	10,0 %	13,5 %	
9	Volume import. (*)	610 063	529 984	525 600	9,1 %
	Import./Produz. (**)	12,8 %	10,3 %	11,3 %	
10	Volume import. (*)	1 422 967	1 167 044	1 689 483	42,5 %
	Import./Produz. (**)	16,3 %	13,0 %	18,5 %	
11	Volume import. (*)	127 041	108 076	169 200	52,8 %
	Import./Produz. (**)	27,9 %	22,0 %	33,6 %	
12	Volume import. (*)	824 928	838 745	862 800	7,3 %
	Import./Produz. (**)	9,2 %	8,8 %	9,4 %	
13	Volume import. (*)	168 688	195 101	237 600	24,4 %
	Import./Produz. (**)	6,8 %	6,8 %	8,4 %	
14	Volume import. (*)	1 455 861	1 215 643	1 488 000	22,2 %
	Import./Produz. (**)	12,7 %	9,7 %	11,8 %	
17	Volume import. (*)	32 959	33 673	34 740	8,1 %
	Import./Produz. (**)	25,7 %	25,1 %	27,2 %	
18	Volume import. (*)	9 483	9 859	13 794	40,6 %
	Import./Produz. (**)	11,9 %	12,3 %	17,4 %	
19	Volume import. (*)	76 781	77 995	97 514	7,6 %
	Import./Produz. (**)	24,4 %	21,7 %	23,3 %	

(*) Il volume d'importazione è espresso in tonnellate.

(**) Il rapporto importazione/produzione esprime i quantitativi importati (in tonnellate) come percentuale della produzione in tonnellate.

(***) In questa colonna viene indicata la crescita relativa delle importazioni tra il 2000 e il 2001; le importazioni sono espresse come percentuale della produzione dell'anno corrispondente.

ALLEGATO 3

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1

Numero del prodotto	Designazione del prodotto	Codici NC	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) (1)	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
1	Bobine laminate a caldo non legate	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90	1 910 944	18,4 %	09.0410
2	Lamiere e fogli laminati a caldo non legati	7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90	281 912	26 %	09.0411
3	Nastri laminati a caldo non legati	7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11, 7212 60 19, 7212 60 91	99 031	26 %	09.0412
4	Prodotti piatti laminati a caldo legati	7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20	23 778	26 %	09.0413
5	Fogli laminati a freddo	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90, 7225 20 90, 7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19, 7211 90 90, 7212 60 93, 7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90	935 630	16,3 %	09.0414
6	Lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7211 23 91, 7225 19 90, 7226 19 30, 7226 19 90	41 444	17,7 %	09.0415
9	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95	308 697	17,1 %	09.0416
10	Lamiere quarto	7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91, 7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50, 7225 99 10	700 446	26 %	09.0417

Numero del prodotto	Designazione del prodotto	Codici NC	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) ⁽¹⁾	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
11	Lamiere a caldo	7208 51 10, 7208 52 10, 7208 53 10, 7211 13 00	74 016	24,8 %	09.0418
12	Laminati commerciali non legati e profilati leggeri	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 61, 7214 99 69, 7214 99 80, 7214 99 90, 7215 90 10, 7228 80 90, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 10,	415 723	19,4 %	09.0419
13	Laminati commerciali legati e profilati leggeri	7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80 10	99 823	26 %	09.0420
14	Tondi per cemento armato	7214 20 00, 7214 99 10	737 083	14,9 %	09.0421
17	Cavi in acciaio inossidabile	7223 00 11, 7223 00 91, 7223 00 19, 7223 00 99	18 547	15 %	09.0422
18	Accessori per tubi (< 609,6 mm)	7307 93 11, 7307 93 19	6 076	15,3 %	09.0423
19	Flange (non in acciaio inossidabile)	7307 91 00	46 253	26 %	09.0424

⁽¹⁾ I contingenti tariffari non si applicano:

- ai prodotti CECA originari della Federazione russa, del Kazakistan e dell'Ucraina,
- ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato 4, esclusi quelli per i quali si è apposta una «x» in corrispondenza del prodotto.

DIRETTIVA 2002/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 marzo 2002****che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità sia la tutela dell'ambiente.
- (2) Ai fini dello sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche degli aeromobili negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico.
- (3) L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha elaborato una nuova e più rigorosa norma di certificazione acustica, definita nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 4, la quale contribuirà a migliorare, in prospettiva, la situazione del rumore nei pressi degli aeroporti.
- (4) La norma del capitolo 4 è stata istituita ai fini della certificazione degli aeromobili e non come base per l'introduzione di restrizioni operative.
- (5) Il ritiro progressivo degli aerei del capitolo 2 in applicazione della direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) ⁽⁵⁾ sarà completato alla data del 1° aprile 2002 e dovranno essere prese nuove misure per evitare un aumento dell'inquinamento acustico dopo il 2002, nell'ipotesi di una crescita costante del settore del trasporto aereo in Europa.

(6) L'impiego di aeromobili caratterizzati da migliori prestazioni ambientali può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente le capacità aeroportuali disponibili e a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali in sintonia con le esigenze del mercato.

(7) L'adozione di un quadro comune di norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della Comunità, nell'ambito di un approccio equilibrato alla gestione del rumore, contribuirà a salvaguardare le esigenze del mercato interno, garantendo che negli aeroporti in cui esistono problemi di inquinamento acustico simili vengano introdotte restrizioni operative simili. Tale quadro comprende la determinazione dell'impatto del rumore in un aeroporto, la valutazione delle misure disponibili per attenuare tale impatto, nonché la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate al conseguimento del massimo beneficio ambientale al minimo costo.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽⁶⁾ dispone, agli articoli 8 e 9, tra l'altro, che le nuove restrizioni operative vengano pubblicate ed esaminate: è quindi opportuno stabilire il nesso che intercorre tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

(9) È opportuno riconoscere il legittimo interesse delle imprese del settore del trasporto aereo al conseguimento degli obiettivi di gestione del rumore mediante soluzioni convenienti sul piano economico.

(10) La 33^a assemblea dell'ICAO ha adottato la risoluzione A33/7 che introduce il concetto di «approccio equilibrato» alla gestione del rumore. Tale approccio costituisce un metodo d'azione per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli, comprese linee di indirizzo internazionali per l'introduzione di restrizioni operative specifiche per ogni aeroporto. Il suddetto «approccio equilibrato» alla gestione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili comprende quattro principali elementi ed esige un'attenta valutazione di tutte le soluzioni possibili per attenuare le emissioni acustiche, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, ferma restando l'osservanza dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle prassi consolidate.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 318.

⁽²⁾ Parere espresso il 20 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 26 marzo 2002.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).

⁽⁶⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

- (11) L'«approccio equilibrato» è un importante progresso per ottenere una riduzione del rumore. Tuttavia, se si vuole ottenere una riduzione del rumore efficace e sostenibile è altresì necessario applicare norme tecniche più rigorose, ad esempio norme acustiche più rigorose per gli aeromobili, mettendo al contempo fuori servizio gli aeromobili rumorosi.
- (12) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ⁽¹⁾, provvedimento di portata orizzontale che disciplina tutti le modalità di trasporto, ha istituito un approccio comune per la valutazione e la gestione del rumore ambientale. Essa mira a controllare il problema ambientale provocato dal rumore nei principali agglomerati urbani e nelle vicinanze delle principali infrastrutture di trasporto — compresi gli aeroporti —, a garantire che ai cittadini siano comunicate le informazioni relative al rumore ambientale e ai suoi effetti, ed inoltre ad imporre alle autorità competenti di elaborare piani d'azione finalizzati a prevenire e contenere l'inquinamento acustico là dove necessario e a conservare la qualità acustica dell'ambiente là dove questa è accettabile.
- (13) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽²⁾ prevede un esame approfondito dei progetti aeroportuali, compresa l'attenuazione delle emissioni acustiche. Si può ritenere che le disposizioni di tale direttiva soddisfino, in parte, le prescrizioni della presente direttiva in tema di valutazione dei progetti di estensione delle infrastrutture aeroportuali.
- (14) È possibile che tale esame dimostri che gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti unicamente mediante restrizioni dell'offerta di nuovi servizi e il graduale ritiro di aeromobili che soddisfano solo marginalmente la norma di certificazione acustica di cui al capitolo 3.
- (15) È opportuno riconoscere le specificità del problema dell'inquinamento acustico degli aeroporti situati al centro di grandi agglomerati urbani («aeroporti metropolitani») consentendo in essi l'adozione di norme più severe.
- (16) È necessario completare l'elenco indicativo degli aeroporti metropolitani sulla base delle informazioni che verranno fornite dagli Stati membri.
- (17) È opportuno facilitare l'estensione delle infrastrutture aeroportuali al fine di tutelare le possibilità di sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo.
- (18) È assolutamente necessario permettere che continuino ad essere applicate le vigenti misure di gestione del rumore adottate in determinati aeroporti, nonché consentire talune modifiche tecniche alle restrizioni operative parziali.
- (19) È opportuno evitare che gli operatori dei paesi in via di sviluppo subiscano un pregiudizio economico eccessivo concedendo, in caso di necessità, opportune deroghe, corredate da sistemi di garanzia idonei ad evitare abusi.
- (20) È necessario assicurare la trasparenza dei procedimenti e la consultazione di tutte le parti interessate ogniqualvolta vengano proposte misure dirette a contenere il rumore, in particolare l'introduzione di nuove restrizioni operative.
- (21) Gli operatori dovrebbero essere informati con congruo anticipo delle nuove restrizioni operative che verranno adottate.
- (22) È opportuno prendere le disposizioni necessarie per garantire un diritto di ricorso contro le decisioni di istituire restrizioni operative, dinanzi ad un organo di appello, che può essere un tribunale.
- (23) La presente direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. L'adozione di restrizioni operative negli aeroporti comunitari può contribuire a raggiungere l'obiettivo di evitare la degradazione del clima acustico nei pressi degli aeroporti, ma non esclude la possibilità che si ingenerino distorsioni della concorrenza. Pertanto, lo scopo perseguito può essere meglio realizzato, a livello comunitario, adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative per la gestione del rumore nei pressi degli aeroporti. La direttiva si limita al minimo necessario per realizzare tale obiettivo e non va al di là di quanto è necessario a tal fine.
- (24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (25) Le misure disposte dalla presente direttiva assorbono le disposizioni del regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno abrogare tale regolamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili;
- istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno;

⁽¹⁾ Tale direttiva è in fase di elaborazione e si applicherà a partire dalla sua adozione.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 1.

- c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente;
- d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti;
- e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «aeroporto», un aeroporto civile nella Comunità con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli subsonici civili per anno calendario (intendendosi per movimento il decollo o l'atterraggio), tenendo conto della media degli ultimi tre anni calendario prima di applicare le disposizioni della presente direttiva all'aeroporto specifico;
- b) «aeroporto metropolitano», un aeroporto situato nel centro di una grande agglomerazione urbana, nessuna pista del quale abbia una lunghezza disponibile per il decollo superiore a 2000 metri e che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all'interno di uno stesso Stato, in cui un numero elevato di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dagli aeromobili e ogni ulteriore aumento dei movimenti degli aeromobili costituisce un fastidio particolarmente forte in considerazione della gravità dell'inquinamento acustico. Questi aeroporti figurano nell'allegato 1. L'allegato può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
- c) «velivolo subsonico civile a reazione», un velivolo la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a 34 000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio;
- d) «velivolo marginalmente conforme», un velivolo subsonico civile a reazione che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale con un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale;
- e) «restrizioni operative», le misure relative alle emissioni acustiche, mediante le quali viene limitato o ridotto l'accesso dei velivoli subsonici civili a reazione ad un determinato aeroporto. Vi rientrano le restrizioni operative intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative

parziali che incidono sull'esercizio dei velivoli subsonici civili a reazione secondo il periodo di tempo considerato;

- f) «parti interessate», le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate dall'introduzione di misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative, o che hanno un legittimo interesse all'introduzione di dette misure;
- g) «approccio equilibrato», un approccio in base al quale gli Stati membri prendono in considerazione le misure disponibili per affrontare il problema del rumore in un aeroporto situato nel loro territorio, in particolare l'effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative.

Articolo 3

Autorità competenti

Gli Stati membri garantiscono che vi siano autorità competenti responsabili per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 4

Norme generali relative alla gestione del rumore prodotto dagli aeromobili

1. Gli Stati membri adottano un approccio equilibrato nell'affrontare i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti situati nel loro territorio. Possono anche prendere in considerazione incentivi economici quale misura per la gestione del rumore.
2. Quando prendono in considerazione l'adozione di restrizioni operative, le autorità competenti tengono pienamente conto dei costi e benefici probabili che conseguirebbero dalle diverse misure disponibili, nonché delle caratteristiche specifiche di ciascun aeroporto.
3. Le misure o le combinazioni di misure adottate in forza della presente direttiva non sono più restrittive di quanto risulti necessario per conseguire l'obiettivo ambientale definito per un determinato aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo o del costruttore di aeromobili.
4. Le restrizioni operative basate sulle prestazioni sono fondate sulle emissioni acustiche dell'aeromobile determinate dalla procedura di certificazione applicata conformemente all'allegato 16, volume 1, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993).

Articolo 5

Norme relative alla valutazione

1. Quando viene prevista una decisione in materia di restrizioni operative si tiene conto delle informazioni specificate nell'allegato II, per quanto opportuno e possibile, in relazione alle restrizioni operative di cui trattasi e alle caratteristiche dell'aeroporto.

2. Quando i progetti aeroportuali sono soggetti ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE la valutazione effettuata in conformità di detta direttiva è considerata rispondente ai requisiti prescritti dal paragrafo 1, a condizione che tale valutazione abbia tenuto conto per quanto possibile delle informazioni specificate all'allegato II alla presente direttiva.

Articolo 6

Regole relative all'introduzione di restrizioni operative intese al ritiro dei velivoli solo marginalmente conformi

1. Se l'esame di tutte le misure possibili, ivi comprese le restrizioni operative parziali, effettuato conformemente all'articolo 5 dimostra che il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva impone l'introduzione di restrizioni operative intese a ritirare dal traffico i velivoli marginalmente conformi, nell'aeroporto in questione si applicano le disposizioni seguenti in luogo della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92:

- a) sei mesi dopo che è stata effettuata la valutazione e dopo la decisione di introdurre una restrizione operativa, è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare servizi supplementari rispetto a quelli prestati nel periodo corrispondente dell'anno precedente in tale aeroporto;
- b) decorsi non meno di sei mesi dopo tale momento, agli operatori può essere chiesto di ridurre il numero di movimenti dei loro velivoli marginalmente conformi che servono tale aeroporto ad una percentuale annua che non superi il 20 % del numero totale iniziale di tali movimenti.

2. Nell'osservanza delle norme di valutazione di cui all'articolo 5, le autorità che gestiscono gli aeroporti metropolitani che figurano nell'allegato I possono adottare misure più severe, sia con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi, sempreché queste misure non riguardino gli aviogetti subsonici civili che sono conformi, grazie alla loro certificazione originale o alla ricertificazione, alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Articolo 7

Restrizioni operative esistenti

L'articolo 5 non si applica:

- a) alle restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
- b) alle modificazioni tecniche di ordine minore apportate alle restrizioni operative parziali che non hanno alcuna incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree di un determinato aeroporto comunitario e che sono state introdotte dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 8

Deroghe per i velivoli immatricolati nei paesi in via di sviluppo

Per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo e riportati nell'allegato 3 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 6 a condizione che:

gato 3 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 6 a condizione che:

- a) tali velivoli, ai quali sia stato rilasciato un certificato che attesta la loro rispondenza alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, siano stati utilizzati nell'aeroporto in questione della Comunità tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001 («periodo di riferimento») e
- b) che questi velivoli siano stati iscritti, durante il periodo di riferimento, nel registro del paese in via di sviluppo interessato e che continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese.

Articolo 9

Deroga per singole attività di carattere eccezionale

In determinati casi, gli Stati membri possono autorizzare, negli aeroporti situati sul loro territorio, singole attività di velivoli marginalmente conformi che non potrebbero effettuarsi sulla base delle altre disposizioni della presente direttiva.

La deroga è limitata:

- a) ai velivoli le cui singole attività siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea;
- b) ai velivoli su voli non aventi fini di lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione.

Articolo 10

Consultazione e trasparenza

Gli Stati membri provvedono ad istituire, a norma della legislazione nazionale applicabile, procedure di consultazione delle parti interessate, ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6.

Articolo 11

Termine di preavviso

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dell'applicazione di una nuova restrizione operativa ne sia dato pubblico avviso a tutte le parti interessate ivi compresa la spiegazione dei motivi per la sua introduzione tenendo conto degli idonei elementi di un approccio equilibrato:

- a) sei mesi prima dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- b) un anno prima dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 2;
- c) in caso di misure di cui all'articolo 6, due mesi prima della conferenza di programmazione per il corrispondente periodo di programmazione.

2. Tutti gli Stati membri informano immediatamente gli altri Stati membri, nonché la Commissione, di qualsiasi nuova restrizione operativa, adottata ai sensi della presente direttiva, che essi hanno deciso di applicare in un aeroporto situato nel loro territorio.

*Articolo 12***Diritto di ricorso**

Gli Stati membri garantiscono che vi sia un diritto di impugnare le misure assunte ai sensi degli articoli 6 e 7, lettera b), dinanzi a un organo di ricorso diverso dall'autorità che ha preso la misura contestata, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.

*Articolo 13***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
2. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi questione attinente all'applicazione della presente direttiva.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il Comitato prende atto della valutazione effettuata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 e delle misure adottate, o di cui è prevista l'adozione, sulla base di detta valutazione.

*Articolo 14***Informazione e revisione**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a richiesta, le informazioni relative all'applicazione della presente direttiva.

Entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

La relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione della direttiva.

Essa contiene una valutazione dell'efficacia della direttiva con particolare riferimento alla necessità di riformulare la defini-

zione di velivoli marginalmente conformi di cui all'articolo 2, lettera d), al fine di introdurre una definizione più rigorosa.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 925/1999 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

*Articolo 16***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità del riferimento.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

F. ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

*ALLEGATO I***Elenco degli aeroporti metropolitani**

Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City

ALLEGATO II

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. Situazione attuale
 - 1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle sue capacità, della sua ubicazione, dell'intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo, nonché della composizione delle piste di decollo.
 - 1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto e del contesto nazionale.
 - 1.3. Particolari delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in corso, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili. Descrizione del metodo di calcolo utilizzato per calcolare le curve.
 - 1.4. Descrizione delle misure attuate per attenuare le emissioni acustiche: ad esempio, informazioni sulla pianificazione e la gestione del territorio; programmi di isolamento acustico; procedure operative quali le PANS-OPS; restrizioni operative quali limitazioni del livello sonoro, limitazioni o divieti dei voli notturni, tasse sul rumore; impiego di piste preferenziali, itinerari preferenziali e track-keeping; monitoraggio del rumore.
 2. Previsioni in assenza di nuove misure
 - 2.1. Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, delle piste e/o espansione dei terminali e composizione futura del traffico, nonché la sua crescita prevista.
 - 2.2. Nell'eventualità di un'estensione della capacità aeroportuale, indicare i vantaggi inerenti a tale offerta supplementare.
 - 2.3. Descrizione degli effetti sull'ambiente acustico in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico nello stesso periodo.
 - 2.4. Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore degli aeromobili; occorre distinguere fra aree residenziali preesistenti e aree residenziali recenti.
 - 2.5. Valutazione delle conseguenze e costi possibili inerenti ad un'assenza di interventi miranti ad attenuare gli effetti di un peggioramento dell'inquinamento acustico, qualora sia prevista una tale evoluzione.
 3. Valutazione delle misure complementari
 - 3.1. Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso in funzione delle varie opzioni proposte all'articolo 4, paragrafo 1, ed in particolare indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte per un'analisi più approfondita e delle informazioni più complete sul costo inerente all'adozione di tali misure. Il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure.
 - 3.2. Valutazione dell'efficacia rispetto ai costi o del rapporto costi/benefici dell'adozione di misure particolari, tenuto conto dei loro effetti socioeconomici sugli utenti dell'aeroporto (operatori, passeggeri e merci); viaggiatori ed enti locali.
 - 3.3. Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sull'ambiente e sulla concorrenza in altri aeroporti, su altri operatori e altre parti interessate.
 - 3.4. Le motivazioni delle scelte operate.
 - 3.5. Riepilogo di natura non tecnica.
 4. Relazioni con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
 - 4.1. Qualora siano state approntate le mappe del rumore o piani d'azione a norma di tale direttiva, questi serviranno per fornire le informazioni richieste dal presente allegato.
 - 4.2. La valutazione dell'esposizione al rumore (cioè, curve di isolivello e numero delle persone colpite) è effettuata utilizzando almeno gli usuali indicatori di rumore L_{den} e L_{night} , come precisato nella direttiva sopra menzionata, qualora disponibili.
-